



Commissione Europea  
Direzione Generale dell'Istruzione e della Cultura  
Corso di Diritto Europeo dello Sport



Università degli Studi di Padova  
CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN SCIENZE MOTORIE



**FORUM  
GIURIDICO  
EUROPEO  
DELLA NEVE**  
DAI DIRITTI DELLA NEVE  
AL DIRITTO DELLA NEVE  
BORMIO - VALTELLINA

## **IV FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE BORMIO 28 – 30 NOVEMBRE 2008**

**I RAPPORTI DI LAVORO NEGLI SPORT INVERNALI NELLA  
LEGISLAZIONE ITALIANA**

**Prof. Avv. Jacopo Tognon – docente di Diritto Europeo dello Sport e di Diritti Umani e Sport nel Diritto dell'UE (azione *Jean Monnet*) nell'Università di Padova; Arbitro del TAS, *Tribunal Arbitral du Sport*, Losanna; Direttore della Rivista [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it)**

- 1): L'inquadramento storico: il lavoro sportivo prima della legge n. 91/81.
- 2): Il contratto di lavoro sportivo professionistico e le anomalie del rapporto.
- 3): Il rapporto di lavoro sportivo a livello dilettantistico: prospettive generali
- 4): Sport invernali, atleti e lavoro: brevi considerazioni a margine della ricerca

\*\*\*\*\*

## **1) L'inquadramento storico: il lavoro sportivo prima della legge n. 91/1981.**

Il tema della natura giuridica delle prestazioni, in relazione al rapporto tra società/ associazione sportiva e atleta, è stato sempre molto dibattuto – sin dalla prima metà del '900 – in dottrina e giurisprudenza; e questo per la grande difficoltà che interpreti e autori hanno trovato nel tentativo di conciliare i principi basilari del diritto del lavoro con alcuni connotati singolari e irripetibili del rapporto di lavoro sportivo.

Punto di partenza della nostra indagine deve essere la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che in due distinte occasioni – negli anni'60 – ha avuto modo di occuparsi di problematiche relative al rapporto, in quale caso, tra calciatore (professionista), intermediari e società di calcio.

La sentenza n. 2324 del 1961<sup>1</sup> rilevava infatti che *"...a proposito della natura del rapporto che intercede tra i giocatori di calcio professionisti e le maggiori società sportive questa Corte ha già avuto occasione di ritenere, sia pure per incidens, che si tratta di un rapporto di lavoro (Cass. n. 2085 del 4 luglio 1953). E questo orientamento, che è condiviso da una larga e autorevole corrente dottrinale, deve essere ora ribadito. Invero le prestazioni dei detti atleti rivestono il carattere della continuità e della professionalità, in quanto essi vincolano, mediante retribuzione, le proprie energie fisiche e le proprie specifiche attitudini tecnico – sportive a favore dell'associazione che li ha assunti, impegnandosi a praticare il gioco sotto i colori della stessa, a dedicare esclusivamente ad essa la loro attività agonistica, ed a partecipare non già a singole gare o manifestazioni specificamente predeterminate, ma a tutte le partite, siano esse di campionato o amichevoli che l'ente intenda far disputare in Italia o all'estero, nonché ad ottemperare alle direttive dei dirigenti del medesimo, anche per ciò che attiene gli allenamenti..."*

*Inoltre tale attività (che sotto certi aspetti è particolarmente impegnativa e di fatto inconciliabile con ogni altra attività lavorativa che abbia un minimo di continuità) si inserisce nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, e mira a soddisfare, in concorso con tutti gli elementi, bisogni ed esigenze che si coordinano intimamente ai fini propri di tale organizzazione: onde ricorre anche l'estremo della "collaborazione" che costituisce, come è noto, uno degli elementi che caratterizzano la fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, così come configurato dall'art. 2094 c.c...."*

Con detta sentenza il Supremo Collegio ripercorre, con estrema lucidità, tutti i caratteri salienti del rapporto di lavoro sportivo

---

<sup>1</sup> E' il caso Raccis/ A.C. Milan.

correttamente qualificato come subordinato sulla scorta di argomentazioni del tutto condivisibili ancor oggi a quasi 50 anni di distanza.

La seconda decisione non è di minore importanza<sup>2</sup>, in quanto pur sottraendosi alla distinzione tracciata dalla precedente sentenza, incentra la dimostrazione del proprio assunto sulla tradizionale contrapposizione sport – lavoro e sui medesimi presupposti che contrassegnano l’attività dilettantistica e quella professionistica, valorizzando le regole particolari concernenti la costituzione del rapporto di lavoro sportivo e il trasferimento dei giocatori, ignote al normale contratto di lavoro e che sconsigliano l’accostamento e precludono l’uniformità di disciplina.

Il caso, peraltro, era relativo ad una contestata ipotesi di intermediazione di lavoro fra società per la cessione di un atleta ritenuta ammissibile e lecita in rapporto anche alle norme imperative sulla manodopera del 1949.

La sentenza riveste, poi, particolare importanza<sup>3</sup> in quanto proprio “l’intermediazione di manodopera” ha dato il via al caso giudiziario prodromico all’emanazione della legge n. 91/1981.

Nel 1978 il Pretore di Milano, adito con esposto/denuncia da parte dell’Associazione Italiana Calciatori assistita dall’avv. Sergio Campana, stabilì che il contratto di trasferimento di un calciatore da una società all’altra dietro il pagamento di un compenso a titolo di indennizzo (meglio sarebbe definirlo corrispettivo per la “compravendita”), viola la disciplina sul collocamento – legge 264 del 24 aprile del 1949 – che vieta la mediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato<sup>4</sup>: il tutto in aperto contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte di cui si è appena riferito.

Per ovviare alle “drammatiche” conseguenze che il blocco comportava, fu emanato il D.L. 14 luglio 1978, n. 367, convertito poi in legge 4 agosto del 1978, con il quale si prevede che la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione dei rapporti tra società e atleti, anche professionisti, continuano a essere regolati, in via esclusiva, dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni riconosciute dal CONI, alle quali gli atleti e i tecnici risultano iscritti.

---

<sup>2</sup> Cass. n. 811/1963, Catania Calcio/ Dall’Aglia, ottimamente commentata da FRATTAROLO in “Lo Sport nella giurisprudenza”, Cedam, 1980. La motivazione appare davvero pregevole in particolare per quanto attiene lo studio della classica dicotomia dilettantismo/professionismo, tuttora oggetto di impegnativo dibattito dottrinale.

<sup>3</sup> Omettiamo, semplicemente per brevità espositiva, il percorso giurisprudenziale che si è sviluppato tra la metà degli anni ’60 e la metà degli anni ’70. A quanto consta allo scrivente, a parte un’isolata pronuncia del Tribunale di Napoli del 1974 in materia di Tamburello, la contrapposizione dell’epoca era relativa alla natura autonoma o subordinata del rapporto. Nessuna sentenza, tuttavia, appare discostarsi dalle linee guida tracciate da Cass. n. 2324/1961.

<sup>4</sup> Il provvedimento fu espressamente definito “dissennato” da LENER in “Una legge per lo sport?”, Foro It., 1981, 267. In effetti, detto provvedimento di blocco del c.d. “calcio mercato” operato con grande dispiegamento della forza pubblica e culminato con l’invio di ben 73 comunicazioni giudiziarie per il reato di illecita intermediazione di manodopera ad altrettanti rappresentanti di società appartiene alla famiglia dei c.d. infortuni giudiziari in tema di sport di cui sommamente riferisce DE SILVESTRI in “Enfatizzazione delle funzioni e infortuni giudiziari in tema di sport”, in Rivista di Diritto Sportivo 1993, pagg. 370 e ss.. Tra gli altri autori, cfr. anche BERTINI, Il contratto di lavoro sportivo, in Contratto e Impresa, 1998.

In particolare, impregiudicata la questione della natura giuridica del rapporto di lavoro, viene nell'immanente esclusa l'applicazione delle norme sul collocamento per gli atti relativi all'acquisto del titolo sportivo e al trasferimento degli atleti facendo venir meno, così, l'ipotesi di reato contestata dal Pretore di Milano<sup>5</sup>.

Il 26 ottobre 1978 è finalmente presentato il disegno di legge di iniziativa governativa (atto del Senato n. 400) che prevede espressamente che la prestazione dello sportivo professionista è considerata di lavoro autonomo ed è svolta mediante collaborazione coordinata e continuativa.

Tuttavia, la Camera dei Deputati (atto della Camera n. 1838), chiamata in seconda lettura ad approvare il testo già elaborato, con un clamoroso "golpe", ribalta del tutto l'impostazione originaria riconducendo la disciplina sotto lo schema della prestazione di lavoro subordinato pur con tutta una serie di cautele ed eccezioni sui generis.

Era nata così la "famigerata" legge n. 91 del 1981 nella quale convivono tuttora, pur con le modifiche introdotte nel 1996, il riconoscimento prevalente della natura subordinata del rapporto e soluzioni largamente ispirate all'idea di base del lavoro autonomo.

## **2) Il contratto di lavoro sportivo professionistico e le anomalie del rapporto**

Commentare, anche brevemente, la legge 23 marzo 1981 n. 91 appare in questa sede impresa "titanica", di per sé non compatibile con i fini di questa trattazione<sup>6</sup>.

È preferibile, invece, accennare alle c.d. "anomalie del rapporto" che fanno del lavoro sportivo (in ambito professionistico) una disciplina che non trova eguali nell'ordinamento giuridico interno partendo, ovviamente, da una lettura veloce degli articoli più significativi.

L'art. 1 esordisce con una dichiarazione generale secondo cui "l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libera".

Era, forse, questa l'occasione per delineare marcatamente la figura dello sportivo dilettante che però è rimasta del tutto sfumata; ricordando che solo l'attività qualificata come sportiva e professionistica, secondo la disciplina emanata nell'ambito del CONI, viene tutelata dalla legge n. 91/1981 ne consegue che la legge vale a tutti gli effetti per le sole federazioni che hanno deciso di "aderire" al professionismo sportivo<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Come riferisce proprio BERTINI, op. cit., "Il decreto pretorile del 1978 rappresenta, dunque, l'occasione prossima dell'intervento legislativo, riconducibile ad una singolare tendenza del legislatore a considerare le vicende della vita sociale solo nell'ipotesi in cui la supplenza giudiziale o le pressioni esplosive delle categorie interessate ne rendono indifferibile la disciplina".

<sup>6</sup> Moltissimi sono gli autori che si sono cimentati nel commento della legge "quadro" dello sport. Si segnala, per una prima lettura d'insieme, il commento alla legge n. 91/1981 "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" a cura di PERSIANI, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 1981, 561 e ss.; ma tutti i manuali istituzionali di Diritto dello Sport li occupano, ovviamente, della legge in commento. Tra gli ultimi lavori si segnalano per la validità espositiva e l'ampia disanima SPADAFORA, "Diritto del lavoro sportivo", Giappichelli, 2004, e FRATTAROLO, "Il rapporto di lavoro sportivo", Giuffrè, 2004.

<sup>7</sup> Si tratta di sole 6 federazioni su 43: il calcio per le categorie dalla serie A alla C2; il basket per la A1 e la A2 maschile; il ciclismo con l'attività su strada e pista; il motociclismo nelle versioni velocità e motocross; la boxe

L'art. 2 della legge in commento individua chi sono gli sportivi professionisti elencandoli; pur tuttavia il riconoscimento dello status di professionista è condizionato da una parte alla ricorrenza di un'attività a titolo oneroso e con carattere di continuità dall'altra all'atto di ammissione della federazione nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI.

La tassatività dell'elencazione dei vari soggetti professionisti<sup>8</sup> mal si concilia con le figure professionali che non sono ricomprese in detto elenco; ad esempio, rimane ancora controverso quale sia la sorte dei massaggiatori o dei medici sportivi e se ad essi debba applicarsi la disciplina speciale o quella ordinaria.

Ed inoltre non può sfuggire all'interprete che la differenza e la distinzione tra un atleta dilettante e un professionista sia data esclusivamente, come detto, da un elemento formale, cioè il fatto che una federazione sportiva nazionale accetti di entrare nel professionismo sportivo.

L'art. 3 disciplina la prestazione sportiva dell'atleta e, in particolare, evidenzia tre ipotesi di lavoro sportivo autonomo; senza soffermarsi oltre, basta osservare che l'atleta che svolga attività per una sola manifestazione o che non sia contrattualmente vincolato alla frequenza delle sedute di allenamento rappresenta più che altro "un caso di scuola".

La disciplina del lavoro subordinato sportivo forma oggetto dell'art. 4 che, a detta di tutti i commentatori e della giurisprudenza, rappresenta la norma più importante della legge.

Il primo comma prevede l'assunzione diretta, quindi anche mediante agenti o procuratori, dello sportivo da parte della società e la stipulazione di un contratto di prestazione sportiva in forma scritta a pena di nullità; detto contratto deve essere depositato in federazione per il c.d. "*placet*" (comma 2).

Le eventuali clausole contenenti deroghe in peius sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo mentre deve essere sempre prevista una clausola che contenga l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (commi 3 e 4).

Il comma 5 prevede la facoltà di introdurre una clausola compromissoria per arbitrato irrituale per la risoluzione delle controversie mentre il comma 6 sanziona l'illiceità di eventuali patti di non concorrenza al termine del rapporto.

Il comma 7 è relativo alle prestazioni di previdenza facoltativa mentre i commi 8 e 9 sono relativi alle esenzioni, sulle quali meglio ci soffermeremo nel prossimo paragrafo.

---

I, II, e III serie nelle 15 categorie di peso e il golf. Come sottolineato di recente dalla dottrina (tra tutti, vedi CROCETTI BERNARDI, 2003, op. cit., il fatto grave è che il CONI non ha mai emanato le direttive per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, limitandosi a deliberare che attività sportiva professionistica è quella definita o inquadrata come tale dalle norme statutarie delle Federazioni sportive nazionali, approvate dal CONI, in armonia con l'ordinamento delle rispettive federazioni sportive internazionali interessate (cfr. circolare del 22 marzo 1988, n. 469; la Pallacanestro ha, invece, aderito al settore professionistico in data 30.6.1994).

<sup>8</sup> Dice l'art. 2 che sono sportivi professionisti "*gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici*".

L'art. 5 è relativo alla cessione del contratto e prevede la possibilità di cedere l'atleta prima della scadenza del rapporto ad altra società purché il contraente ceduto vi acconsenta e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni nazionali.

Il contratto a termine dovrebbe, dunque, tutelare entrambe le parti del rapporto; nell'ottica dell'atleta, peraltro, la disciplina concorre all'abolizione del vincolo sportivo in quanto alla scadenza del termine le parti sono libere di stipulare un nuovo contratto di lavoro così come l'atleta è libero di cercarsi la sistemazione che più gli aggrada.

Se, peraltro, alla fine del rapporto riemerge la libertà del lavoratore di cercarsi il club disposto a meglio pagare le proprie prestazioni, gli effetti della sentenza Bosman (e la legge n. 586/1996) andranno ad eliminare i riferimenti dell'indennità di preparazione e promozione e i relativi coefficienti e parametri, mantenendo tale residua operatività nella sola ipotesi di "primo contratto" ai sensi dell'art. 6.

L'art. 7 prevede un obbligo di tutela sanitaria in capo alle società sportive professionistiche e, in particolare, gli obblighi che sulle stesse incombono.

L'accertamento dell'idoneità sportiva deve essere richiesto dalla società, normalmente a un Istituto di medicina dello sport, con conseguente obbligo di effettuare controlli medici adeguati sull'atleta.

L'omissione di detti controlli e l'eventuale successivo infortunio con postumi invalidanti dello sportivo, può comportare una responsabilità risarcitoria in capo alla società come recentemente stabilito anche dalla Suprema Corte<sup>9</sup>.

Vale, infine, la pena di rammentare<sup>10</sup>, perché strettamente legato alla problematica lavoristica, che l'art. 16 disciplina l'abolizione del vincolo sportivo<sup>11</sup>, che assume natura lavoristica trattandosi di rapporto di lavoro sottoposto alla legge n. 91 del 1981.

Una prima lettura della legge, dunque, non può che confermare le numerose anomalie di cui sembra soffrire l'istituto.

---

<sup>9</sup> La Sezione lavoro, con sentenza n. 85 del 2003, ha stabilito che *"nel caso in cui un calciatore professionista abbia subito un infortunio – preceduto da altri dello stesso genere – dal quale sia derivata la totale inabilità al gioco del calcio, la responsabilità per il risarcimento del danno patito dal calciatore incombe sulla società sportiva ai sensi dell'art. 2087 c.c., ove questa, dopo i precedenti infortuni e poco prima dell'ultimo, abbia chiesto a un Istituto di medicina dello sport di accertare e certificare l'idoneità o meno del calciatore all'attività sportiva e l'Istituto abbia accertato l'idoneità tratto in errore dalla incomplete notizie fornite dalla società. Questa, d'altro canto, deve seguire ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91, l'evoluzione dello stato di salute del calciatore con controlli adeguati al fine di prevenire rischi di nuovi infortuni o aggravamenti delle precedenti lesioni"* (Novara Calcio/ Rotolo; per un primo commento, vedi la nota di GRAMICCIA, in Guida la Diritto n. 6 del 2003, "Il via libera dell'istituto di medicina dello sport non dovrebbe far sorvolare sul concorso di colpa").

<sup>10</sup> Si tratta dell'art. 8 che disciplina l'assicurazione contro i rischi; l'art. 9 relativo al trattamento pensionistico; l'art. 10 sulla costituzione e affiliazione di società che ha subito "ritocchi" dalla legge del 1996 e gli artt. 11 e 12 sempre relativi alle società; l'art. 13 tratta invece del potere di denuncia ex art. 2409 c.c. mentre l'art. 15 si occupa del trattamento tributario.

<sup>11</sup> La problematica del vincolo sportivo – per l'ampiezza della trattazione e l'importanza dei suoi riflessi in special modo per quanto attiene la problematica dei minori – non può formare oggetto della presente trattazione. Per una miglior comprensione del problema si rimanda alla lettura di "Vincolo Sportivo e diritto fondamentali", a cura di P. MORO, 2002, Euro 92, Pordenone.

L'inquadramento all'interno del rapporto di lavoro subordinato non sembra essere del tutto conforme alla disposizione che pare (il condizionale è d'obbligo) limitare la validità dei contratti individuali all'approvazione di un terzo (nel nostro caso la Federazione di appartenenza); è prevista la possibilità di cessione dei contratti individuali – pur con il consenso del terzo ceduto – dietro indennizzo; all'indennità di anzianità (ora TFR) si sostituisce l'accantonamento dell'indennità di fine carriera sportiva, effettuato presso le stesse Federazioni, ma vincolato a determinati massimali.

Se consideriamo, poi, che molte norme di carattere normalmente inderogabile non trovano applicazione al rapporto de quo, non si può che concludere per un'atipicità evidente del rapporto di lavoro che ne fa un genus unico all'interno del sistema lavoristico.

### **3) Il rapporto di lavoro sportivo a livello dilettantistico**

Senza sforzarci di trovare una definizione di lavoro sportivo per i c.d. dilettanti, appare più semplice, per iniziare la trattazione del difficile argomento, ritenere “dilettanti” (*rectius* non professionisti) tutti coloro per i quali non trova applicazione la legge n. 91/1981.

Se è vero, infatti, che la definizione *a contrariis* permette all'interprete di “oltrepassare” la qualificazione del rapporto, tuttavia non possiamo nascondere il fatto che il riconoscimento del professionismo da parte di sole sei Federazioni sulle quarantacinque affiliate al CONI ha creato non pochi problemi di natura esegetica, essendovi invece il più profondo vuoto normativo per il resto<sup>12</sup>.

Sotto altro profilo, poi, merita di essere fatta un'ulteriore distinzione: una cosa è, difatti, trattare del campione di pallavolo di serie A/1 (la scelta dello sport è meramente casuale) che svolge esclusivamente attività sportiva e che a tutti gli effetti è “un professionista dello sport”; un'altra è occuparsi del giocatore di 3° divisione che la domenica mattina si reca in patronato per giocare la partita di campionato e che si allena, quando può, una volta alla settimana in vista dell'incontro settimanale.

Formalmente – può sembrare strano ma è così – entrambi rifuggono dalla definizione di professionista così come stabilita dalla legge n. 91/1981; eppure, non si può certo dire che le figure siano affini.

La distinzione da farsi, allora, è quella tra i c.d. “professionisti di fatto” e gli *amateurs* i quali, pur appartenendo al medesimo (non) contesto regolamentare, sono assai distanti quanto a qualificazione del rapporto.<sup>13</sup>

E qui iniziano i problemi per chi sia intenzionato a cercare di mettere un po' d'ordine nella materia.

---

<sup>12</sup> A dire il vero, con la pubblicazione del Decreto ministeriale 17 dicembre 2004 (in G.U. n. 97 del 28 aprile 2005) per la prima volta abbiamo una definizione di atleta dilettante che merita di essere richiamata. Sono infatti sportivi dilettanti “*tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico – motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti...*”. Come si può notare, anche qui siamo di fronte ad una definizione “negativa”.

<sup>13</sup> Anche qui merita di essere citato il lavoro di Antonino DE SILVESTRI, “La riforma del calcio dilettantistico in tema di vincolo e di accordi economici”, in “Vincolo Sportivo e diritti fondamentali”, a cura di Paolo Moro.

La prima soluzione che cercava di estendere ai c.d. “professionisti di fatto” (o “falsi dilettanti”) le norme di cui alla legge n. 91/1981, a prescindere da qualche isolata pronuncia da parte dei Tribunali di merito, non può essere neppure astrattamente condivisa.

È vero che, come si è avuto già modo di riferire, l’elemento distintivo tra professionisti e dilettanti è rappresentato semplicemente da un requisito di carattere formale – costituito dal conseguimento della qualificazione delle Federazioni sportive nazionali – ma questo non significa che questo dato formale possa essere superato, atteso il chiaro e insuperabile combinato disposto degli artt. 2 e 10 della legge n. 91/1981.

Pertanto, non può certo essere seguita la tesi che pretenderebbe di applicare anche a chi non è professionista “ufficiale”, compresi quindi i dilettanti, il rapporto di lavoro speciale previsto dalla legge.

La realtà è ben diversa, come avremo modo di approfondire anche nel prosieguo.

E cioè che la distinzione tra professionismo e dilettantismo si mostra priva di effettivo rilievo, dovendosi invece l’attenzione spostare sull’economicità della prestazione<sup>14</sup>, così come da molto tempo chiarito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Quid juris, allora, per tutti gli sportivi formalmente dilettanti e quindi fuori dall’ombrello “protettivo” della legge n. 91?

Tenendo presente che l’onerosità della prestazione (gli esempi sono moltissimi) può essere anche del dilettante, l’indagine andrà giocoforza svolta secondo le norme generali del nostro diritto del lavoro.

In altre parole, ove ricorra la sottoposizione alle direttive societarie, la continuità delle prestazioni con vincolo d’orario determinato, lo stabile inserimento nell’organizzazione d’impresa, la suddivisione dello stipendio in ratei mensili, la soggezione a possibili sanzioni disciplinari, si ha la conclusione di un rapporto di lavoro subordinato che deve essere disciplinato dagli artt. 2094 c.c. e ss..

Viceversa nulla osta a che venga riconosciuta la natura autonoma del rapporto in relazione, ad esempio, all’oggetto della prestazione e all’incidenza del rischio attinente all’attività.

Quello che conta, però, è che non vengono seguiti né i parametri né i dettami di cui alla legge sul professionismo sportivo, ivi comprese, se ne può dedurre, le numerose deroghe stabilite<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> È evidente che il criterio della economicità della prestazione è quello che fa la differenza sotto il profilo della qualificazione del rapporto; per i riferimenti alla Giustizia comunitaria, vedi anche Jacopo TOGNON, “La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 2002, fasc. 7, pagg. 647 e segg.. Si tratta, cioè, davvero – seppur con affermazione iconoclasta – di un relitto del sistema. Oltre alle sentenze ivi citate in questo lavoro, si ricordano anche il caso “Kolpak”, sentenza della Corte CE in data 8 maggio 2003 e il recentissimo caso “Simutenkov” (Corte CE, Grande Sezione, sentenza 12 aprile 2005 in causa C-265/2003) mediante il quale la Corte ha esteso l’effetto Bosman anche in caso di accordo di partenariato dell’Unione con paesi terzi.

<sup>15</sup> Merita di essere ricordato che il rischio di una qualifica del rapporto di lavoro, come subordinato o autonomo, con quanto ne consegue era stato colto anche dalle Federazioni. Ad esempio, l’art. 94 ter delle N.O.I.F della Federcalcio nel prevedere un rimborso spese statuisce che “*in materia è esclusa, come per tutti i calciatori non professionisti, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato con conseguente divieto di qualsivoglia emolumento afferente ai contratti di lavoro*”. Quali scenari apocalittici, d’altronde, si potrebbero



E quindi da un lato, come acutamente osservato da Bellavista<sup>16</sup> i dilettanti retribuiti “*restano collocati in una specie di limbo giuridico o di spazio vuoto di diritto*”; dall’altro, come estremo paradosso, le prestazioni dei dilettanti possono in ipotesi beneficiare di una tutela più intensa di quella prevista per l’atleta in regime di legge n. 91/1981.

Rilevato, così, che la qualificazione del rapporto segue i criteri del codice civile – pur nella totale avversione delle Federazioni – si pone la domanda relativa a forma e qualifica del contratto di lavoro.

Va detto, infatti, che il contratto di prestazione sportiva, fuori dalla legge 91, non potrà che essere soggetto alle libertà delle forme e che, dunque, potrà essere concluso anche oralmente.

La “convenienza” per le società sportive è quella di concludere comunque un contratto d’opera, regolato dagli artt. 2230 e ss. c.c., al fine di evitare ogni forma di subordinazione del rapporto che non sia giudizialmente riconosciuta.

Totalmente innovativa, sotto questo profilo, è la normativa sui compensi corrisposti ai dilettanti ai sensi della legge n. 342/2000 (c.d. collegato alla finanziaria)<sup>17</sup>.

In particolare, l’art. 37 di quest’ultima disposizione, che sostituisce la lett. m) dell’art. 81 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), ora art. 67, ricomprende le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi agli sportivi dilettanti nell’ambito dei redditi diversi.

In tal modo, se prima della riforma i proventi corrisposti agli sportivi dilettanti venivano qualificati quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa, e come tali sottoposti a contribuzione, ora la scelta di porre detti compensi tra i redditi diversi non potrà che comportare automaticamente l’esclusione della contribuzione INPS e INAIL, peraltro già confermata dagli Istituti con apposite circolari.

Il punto, ci preme ribadirlo, assume una grandissima importanza.

Se la qualifica del rapporto deve essere accertata caso per caso, escludendosi in partenza che si tratti di rapporto di lavoro, e se i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti (anche “i professionisti di fatto” in ipotesi) sono collocabili tra i redditi diversi, e dunque esenti da obblighi contributivi, ci si deve chiedere quale convenienza vi sia da parte delle Federazioni ad entrare in regime di legge n. 91/1981.

La risposta, in effetti, scontata è che non vi è alcuna necessità sentita da parte delle singole Federazioni di entrare nella “famiglia” del professionismo sportivo perché, a tacer d’altro, allo sportivo dilettante non sono dovuti i contributi che, come è noto, a fronte di ricchi emolumenti, possono essere anche di notevole entità.

Se dunque la natura del rapporto, che è “conveniente” inquadrare all’interno del contratto d’opera, così come il trattamento tributario appena illustrato, depongono per un notevole sgravio economico per le società

---

ipotizzare nell’ipotesi che si applicasse la legge del 1962 sui contratti a termine, o, peggio, l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori?

<sup>16</sup> L’interessante contributo dell’autore dal titolo “Il lavoro sportivo professionistico e l’attività dilettantistica”, in Rivista del lavoro e della previdenza sociale, 1997, pagg. 521 e ss..

<sup>17</sup> La materia è ben trattata da MARTINELLI e SACCARO, in “Associazioni sportive dilettantistiche: aspetti civilistici, fiscali e contabili”, Seconda Edizione, Ipsoa, 2004, cui si rimanda per approfondimenti.

“dilettantistiche”, tale da non giustificare mai l’applicazione della legge sul professionismo, nondimeno il “vuoto” normativo non permette alle società sportive di stare serene.

Facciamo l’ipotesi, neppure tanto peregrina, che un giorno nella sede di una società di volley di serie A (per citare, forse, lo sport che più d’altri ai vertici ha natura professionistica pur essendo formalmente dilettantistico) si presentino gli ispettori dell’INPS per un accertamento.

Al termine dell’ispezione (e quindi dopo aver ascoltato tutti i giocatori) gli stessi ispettori si rendono conto che i 12 atleti della prima squadra, verosimilmente, in tutto e per tutto possono essere equiparati a lavoratori subordinati, ricorrendone oggettivamente i presupposti, e così decidono di contestare alla società l’omessa contribuzione nonché l’omessa instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato accertando l’obbligo delle società di ricostruire i singoli rapporti previdenziali versando i contributi mancanti, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge.

Certo, si potrà obiettare, è l’Istituto stesso che con circolare ha escluso la contribuzione per gli sportivi dilettanti: ma se si tratta di lavoratore subordinato, vi è certezza che la contribuzione non sia in ogni caso dovuta?

Il quesito, è evidente, non può ancor oggi trovare risposta adeguata.

#### **4) Sport invernali, atleti e lavoro: brevi considerazioni a margine della ricerca**

Le considerazioni storiche, giuridiche e financo “sociologiche” che sono servite ad introdurre la tematica del rapporto di lavoro sportivo nella sua più ampia prospettiva costituiscono il necessario punto di partenza per l’indagine in ordine al mondo degli sport invernali che limiteremo, per ragioni di tempo e di spazio, al rapporto degli atleti con i propri sodalizi sportivi e/o con la Federazione stessa.

Per il vero, il primo dei due “argomenti”, e cioè il rapporto atleta/club, è già stato esaustivamente trattato anche in sede Istituzionale FISI a mezzo delle circolari periodiche a disposizione sul sito internet per tutti gli interessati<sup>18</sup>.

Basti dunque ricordare che la FISI al comma 9 dell’art. 4 dello Statuto prevede l’assenza di un vincolo sportivo vero e proprio (*rectius* un vincolo/legame di durata annuale) atteso che *“il trasferimento di ogni tesserato da un affiliato ad un altro è libero alla scadenza di ogni d’anno d’iscrizione non sussistendo tra i tesserati e gli affiliati FISI alcun vincolo sportivo”*.

In tal senso, la mancanza di vincolo pluriennale impedisce di fatto qualsivoglia patrimonialità allo sfruttamento delle prestazioni agonistiche dell’atleta (il c.d. cartellino, così come nell’immaginario popolare viene chiamato l’atto di tesseramento) rendendo ultroneo ogni dibattito sulla natura del predetto vincolo, se associativa – tipico degli atleti dilettanti – o lavoristica, come accade in regime di legge n. 91/1981.

---

<sup>18</sup> Ivi si fa riferimento alla categoria dei redditi diversi per il compenso pattuito e dunque all’esclusione di ogni forma di lavoro subordinato.

Ancor più problematica è la sussunzione all'interno di schemi predefiniti del rapporto tra atleta e Federazione, evidenziando che la fattispecie è regolata sotto il profilo regolamentare dagli artt. 113 e 114 del Regolamento Organico Federale (in breve anche R.O.F.)<sup>19</sup>.

Se, difatti, per le singole associazioni sportive l'impegno, anche a livello apicale, non può che essere breve nel tempo e, probabilmente, neppure soggetto ad una "retribuzione" particolare, i caratteri dell'onerosità e della continuità della prestazione (pure evincibili dalla legge n. 91/1981 non applicabile al caso di specie ma parametro di riferimento per la subordinazione sportiva *lato sensu*) paiono evincersi in pieno per ciò che riguarda il rapporto tra gli azzurri e la FISJ, proprio tenuto conto della specialità e dell'intensità del rapporto stesso, dal carattere presso che esclusivo seppure limitato nel tempo.

L'interprete, dunque, che si trovi a esaminare siffatto rapporto ha varie alternative ermeneutiche, la prima delle quali porta ad escludere – come detto sopra in maniera più analitica – l'applicazione della legge n. 91/1981.

Ed in effetti, la dottrina più attenta si è interrogata sulla possibilità da un lato di ritenere il rapporto di lavoro speciale quale una collaborazione coordinata e continuativa (dunque nel *genus* del rapporto di lavoro autonomo); dall'altro di ritenere la configurabilità di un rapporto di lavoro a progetto, secondo le disposizioni introdotte dalla c.d. Legge Biagi; il tutto senza trascurare l'ipotesi di una vera e propria subordinazione *tout court* sotto i parametri introdotti dal legislatore per il lavoro subordinato tipico e raccolti nell'art. 2094 c.c..

Per una risposta, per nulla agevole, al quesito meritano di essere ricordati due precedenti specifici che si sono occupati sia di sci e federazione che della corresponsione di premi ad atleti nazionali, tenuto conto che – nella maggioranza dei casi – il compenso per gli atleti consiste proprio in premi, borse di studio od erogazioni *una tantum*.

Il primo arresto è del Tribunale di Milano (sentenza 3 aprile 1989, David/CONI e FISJ) chiamato a pronunciarsi sulla domanda proposta dal lavoratore sportivo e tesa a far riconoscere la qualifica di lavoratore subordinato allo sciatore.

Il giudice di *prime cure* ha di fatti rilevato che "*gli emolumenti percepiti dall'atleta non hanno funzione e significato di retribuzione (se del caso solo di incentivo) di una attività sportiva prestata dall'atleta in forma continuativa a favore della società di appartenenza...*" osservando che "*la insormontabile difficoltà che si frappone alla individuazione di un rapporto contrattuale*

---

<sup>19</sup> Questo il testo delle disposizioni. Art. 113 – Atleti appartenenti a squadre Nazionali – Gli atleti che entrano a far parte delle squadre nazionali sono sottoposti per quanto riguarda la preparazione, la disciplina e le dotazioni alle norme emanate dal CF e alle disposizioni delle competenti DA. Essi non possono partecipare a competizioni di nessun genere né in Italia né all'estero, se non preventivamente autorizzati dalle competenti DA. A carico degli inadempienti sono comminati i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia e disciplina. Art. 114 – Qualifica di "Azzurro" – La qualifica di azzurro, che non costituisce categoria a sé stante, è attribuita dal CF su proposta delle DA, in base alle prestazioni internazionali, agli atleti che hanno fatto parte della squadra nazionale rappresentando ufficialmente l'Italia. Sono comunque esclusi dalla qualifica di Azzurri gli atleti che hanno concorso in competizioni internazionali per categorie riservate. Gli "Azzurri" sono distinti secondo le specialità dello sport praticato. La qualifica di "Azzurro" si riferisce all'anno in cui è stata acquisita.

*esistente tra la Federazione e l'atleta è costituito dalla constatazione che il secondo non presta la propria attività sportiva a favore del primo in modo continuativo, ma solo in determinate circostanze ed in occasioni di eventi in cui non è configurabile un rapporto idoneo a far sorgere in capo di ciascuno dei soggetti obblighi reciproci, ma solo un rapporto di tipo associativo in cui Federazione ed atleta approfondono le loro energie diverse, ma in modo sinergico, per il conseguimento di una finalità che è comune ad entrambi i soggetti...".*

È curioso notare che il rapporto di tipo associativo in assenza di vincolo sportivo come sopra qualificato appare molto arduo da dimostrare anche ontologicamente.

Molto interessante è, poi, la sentenza della Cassazione civile n. 5866 del 1999 (Gentile c/ Ministero delle Finanze) che ha trattato un caso relativo alla tassazione di premi corrisposti a sportivi per le prestazioni rese in favore della squadra Nazionale.

In quell'occasione il massimo Collegio, affrontando *incidenter tantum* la questione della qualifica del rapporto di lavoro, ha scartato la tesi del comando o del distacco collegato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società sportiva – sulla quale pure grava l'obbligo di mettere a disposizione della Federazione i propri atleti – decidendo che il rapporto temporaneo che intercorre tra tali soggetti s'inquadra inevitabilmente nel lavoro di tipo autonomo e precisamente (vertendo il caso su uno sportivo professionista vincitore dei mondiali di calcio in Spagna nel 1982) nella disposizione di cui all'art. 3 comma 2 lett. a), cioè quando l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo.

Così giustamente richiamati gli insegnamenti, pur vero sporadici e risalenti nel tempo, della giurisprudenza è tempo di qualche riflessione conclusiva.

Non vi è alcun dubbio, a parere di chi scrive, che la problematica relativa al rapporto di lavoro di ogni atleta con la Federazione Italiana Sport Invernali rifugga da un inquadramento dogmatico e che dunque la singola fattispecie debba essere analizzata caso per caso.

Nella maggior parte dei casi, quindi, è indubitabile che i rapporti di lavoro che nascono, vuoi per l'assenza di una retribuzione predeterminata e comunque per la mancanza di continuità, non possono in alcun modo essere ricondotti astrattamente ad un rapporto di natura subordinata.

Ma ciò non significa che per gli atleti di vertice non si possa, per la qualità e la quantità dell'impegno profuso, ritenere esistente una vera e propria subordinazione, peraltro tutta da dimostrare da chi intenda far valere la propria pretesa in giudizio, molto spesso con fini anche previdenziali ed assistenziali.

Di certo il fatto che la FISI non abbia (e come darle torto adesso?) "abbracciato" il professionismo sportivo della legge n. 91/1981 non depone per la subordinazione del rapporto; tuttavia l'impressione è che la situazione sia ancora molto incerta.

Jacopo TOGNON